

**REGOLAMENTO SPECIFICO SCHEMA “INDUSTRIA 4.0”
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ PER BENI
STRUMENTALI IN ACCORDO A QUANTO PREVISTO
DALLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016, No. 232 E
SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI**



Organismo di Certificazione di Sistemi e Prodotti
TÜV Thüringen Italia Srl

Sommario

1	INTRODUZIONE.....	3
2	ACRONIMI UTILIZZATI NEL DOCUMENTO.....	3
3	CAMPO DI APPLICAZIONE	3
4	RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI.....	3
5	SVOLGIMENTO ATTIVITA'	3
5.1	ACCESSO AL SERVIZIO, ATTIVITA' COMMERCIALE E RIESAME DELLA DOMANDA	3
5.2	PROCESSO DI VALUTAZIONE.....	4
5.2.1	AUDIT PRELIMINARE.....	4
5.2.2	AUDIT	4
5.3	RIESAME TECNICO	5
5.4	RILASCIO DELL' ATTESTAZIONE	5
6	ELEMENTI DEL L'ATTESTATO E CODIFICA	6
7	INTERRUZIONE UNILATERALE DELL'ITER.....	6
8	REGOLE SULL'UTILIZZO DEL MARCHIO TTI SRL E ACCREDIA.....	6
9	RECLAMI E RICORSI	6

Elenco revisioni		
Rev.	Data	Note
0	01/02/2018	Nuova emissione
1	01/02/2020	Aggiornamento per modifica disposti legislativi
2	01/06/2021	Modifiche a cap. 3.1 e 3.2
3	01/04/2022	Modifiche a cap. 3.2.3
4	06/12/2022	Modifiche cap.3
5	27/02/2023	Revisione complessiva
6	05/07/2023	Revisioni varie, principalmente su cap.5. Sistemato errore su numerazione revisioni.

1 INTRODUZIONE

Il presente Regolamento descrive le modalità e le risorse con le quali TÜV Thüringen Italia S.r.l. gestisce l'erogazione del servizio, sotto accreditamento, per il rilascio dell'attestazione di conformità come previsto dalla Legge 11 dicembre 2016, n° 232 e Legge 27 dicembre 2017 e s.m.i. (Piano "Industria 4.0" o "Transizione 4.0").

Il Regolamento è parte integrante del contratto sottoscritto tra TÜV Thüringen Italia S.r.l. e il Richiedente

TÜV Thüringen Italia S.r.l. opera conformemente alla UNI CEI EN ISO/IEC 17065 per le attività descritte.

2 ACRONIMI UTILIZZATI NEL DOCUMENTO

- TTI: TÜV Thüringen Italia S.r.l.
- GV: Gruppo di Verifica. Indica il personale incaricato da TTI allo svolgimento delle attività di verifica. Con tale acronimo viene indicato anche il singolo auditor (GV composto da singolo tecnico)

3 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento è applicabile a tutti i beni elencati negli allegati A e B della Legge n.232 del 11 Dicembre 2016 e successive modifiche, integrazioni, circolari MiSE e Agenzia delle Entrate e che sono oggetto di una richiesta di valutazione della conformità inoltrata dal Richiedente a TTI.

4 RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

L'attività si svolgerà in base alle prescrizioni dei documenti di seguito e di tutti i documenti applicabili.

- UNI CEI EN ISO IEC 17065 (ultima edizione)
- Legge 11 dicembre 2016, n° 232 e ss.mm.ii.
- Circolare AE n. 4/E del 30 marzo 2017 Industria 4.0
- Circolari e interPELLI del MiSE e Agenzia delle Entrate

TTI si riserva di utilizzare, come modo di esecuzione delle attività supporto alle proprie valutazioni e decisioni, tutti i documenti applicabili (Circolari e interPELLI del MiSE e Agenzia delle Entrate) pubblicati anche successivamente alla pubblicazione della revisione corrente del seguente regolamento.

5 SVOLGIMENTO ATTIVITA'

5.1 ACCESSO AL SERVIZIO, ATTIVITA' COMMERCIALE E RIESAME DELLA DOMANDA

Il Richiedente accede al servizio attraverso la richiesta di un'offerta commerciale.

Il Richiedente deve fornire tutte le informazioni necessarie per identificare il bene, formulare l'offerta commerciale ed emettere fattura a conclusione della verifica.

In questa fase possono essere richieste, se ritenute necessarie, ulteriori informazioni utili alla valutazione dell'attività e formulazione dell'offerta.

5.2 PROCESSO DI VALUTAZIONE

Il processo di valutazione inizia quando il Richiedente restituisce l'offerta controfirmata per accettazione. Tale documento costituisce il contratto tra le parti.

TTI nomina il GV e ne comunica i nominativi al richiedente prima dell'inizio delle attività di verifica. Il gruppo di verifica può essere composto anche da auditor/ispettori non dipendenti TTI, ma del cui operato TTI risponde.

Il Richiedente può ricusare, per ragionevoli motivazioni, i nominativi indicati entro 3 gg lavorativi dalla data richiesta di inizio attività, indicando le motivazioni per iscritto.

Se le motivazioni del richiedente vengono accettate, TTI procede alla nomina di nuovo GV.

Nell'offerta è descritto l'iter generico delle attività di valutazione che costituisce il piano delle attività proposte da TTI.

L'indicazione specifica sugli aspetti tecnici delle verifiche da effettuare per l'interconnessione verrà fornito da GV al Richiedente una volta terminato l'esame della documentazione e delle caratteristiche del bene.

5.2.1 AUDIT PRELIMINARE

Il richiedente può prevedere un audit preliminare utile ad avere una panoramica migliore del beneficio in casi complessi quali, ad esempio, un impianto produttivo.

L'audit preliminare non ha valore di attestazione ai fini della Legge di Bilancio, non vengono quindi rilasciati attestati e l'output del servizio è rappresentato da un report contenente i punti critici eventualmente evidenziati.

L'attività deve essere preventivamente concordata con il cliente ed esplicitamente indicata in offerta commerciale.

5.2.2 AUDIT

L'attività di valutazione consiste sostanzialmente nella raccolta e verifica documentale, nella verifica dell'interconnessione e del soddisfacimento dei requisiti richiesti.

Tale attività si svolge con le modalità di seguito descritte.

GV acquisisce tutta la documentazione necessaria prodotta dal Richiedente.

Tale documentazione include generalmente, ma non esclusivamente né esaustivamente, copia dei seguenti documenti:

- Conferma d'ordine
- Fattura, leasing, bonifici relativi all'acquisto del bene
- Documenti di trasporto
- Verbali di consegna, collaudo, installazione e similari
- Schede tecniche, schemi, disegni, protocolli di comunicazione
- Architettura hardware e software del sistema
- Dichiarazioni di conformità
- Manuali di uso

In questa fase documentale vengono individuate informazioni anche relative all'interconnessione.

Questa fase può prevedere sopralluoghi. Essi vengono pianificati insieme al Richiedente in base alle reciproche disponibilità ed esigenze.

Qualora durante la verifica, in qualunque stato di avanzamento, emergano elementi che impediscono il proseguimento della stessa, GV provvede a fornire comunicazione al Richiedente.

In ogni caso, al termine della verifica, GV provvede a mettere il Richiedente al corrente dell'esito di questa fase di verifica.

Tale attività non costituisce né è da intendersi come consulenza né attività conclusiva di valutazione della conformità.

Il Richiedente ha facoltà di decidere se proseguire l'attività di valutazione. In caso di interruzione dovrà corrispondere a TTI quanto dovuto per le attività già svolte.

Per la prosecuzione delle attività il Richiedente dovrà provvedere alla risoluzione degli eventuali elementi di impedimento indicati da TTI.

La fase finale della verifica è rappresentata dal test di interconnessione. Essa consiste generalmente in una verifica di interscambio dati e integrazione del bene secondo le modalità previste dai documenti forniti e dall'architettura del sistema.

Le modalità con cui verrà svolto il test verranno comunicate da GV al termine della fase di verifica documentale.

Al termine del test di interconnessione GV provvede a mettere il Richiedente al corrente dell'esito di questa fase di verifica.

5.3 RIESAME TECNICO

Il personale incaricato al riesame tecnico dell'attività di audit verifica che esso sia svolto in maniera corretta, che l'Analisi Tecnica sia correttamente impostata e che siano correttamente fornite evidenze a supporto del giudizio emesso. Esegue inoltre una rivalutazione dei documenti in modo da accertarsi della correttezza del giudizio espresso.

Se in questa fase emergono carenze, esse vengono motivate ed indicate a GV, avanzando richiesta, ove ritenuto opportuno, di integrazione delle informazioni che in alcuni casi potrebbe comportare la riesecuzione completa o parziale di alcune attività elencate al par. 5.2 del presente regolamento.

A seguito del parere positivo del personale incaricato al riesame tecnico si procede alla delibera di certificazione.

5.4 RILASCIO DELL' ATTESTAZIONE

Il rilascio dell'attestazione è subordinato alla verifica da parte di TTI del rispetto di tutte le fasi dell'iter di certificazione coerentemente con i regolamenti di certificazione adottati.

A seguito di verifica positiva TTI rende effettiva la revisione approvata di Analisi Tecnica e provvede all'invio della stessa al Richiedente.

L'Analisi Tecnica può essere inviata via PEC o tramite email agli indirizzi indicati e sottoscritti dal richiedente.

L'Analisi Tecnica da sola non ha valore di attestazione e deve essere necessariamente accompagnata dall'Attestato di Conformità.

L'Attestato di Conformità viene inviato via PEC e viene inviato successivamente all'Analisi Tecnica in base agli accordi commerciali stipulati tra Richiedente e TTI

6 ELEMENTI DEL L'ATTESTATO E CODIFICA

Il documento con cui TTI dichiara l'effettiva rispondenza del bene ai requisiti oggetto di indagine è l'Attestato di Conformità.

L'Attestato di Conformità ha validità solo se accompagnato dall'Analisi Tecnica di cui riporta i riferimenti.

In particolare il l'Attestato di Conformità riporta i seguenti dati:

- Identificazione del Richiedente\beneficiario
- Identificazione del bene oggetto del beneficio
- Leggi/normative di riferimento
- Allegati eventuali (con indicazione della presenza degli allegati)
- Riferimenti alla relativa Analisi Tecnica
- Data di emissione
- Riferimenti dell'ente certificatore
- Altri eventuali dati dovuti a prescrizioni legislative.
- Importo assoggettabile al beneficio (salvo diversi accordi con il Richiedente)

7 INTERRUZIONE UNILATERALE DELL'ITER

Trascorsi 30 giorni dalla comunicazione di eventuali non conformità senza ricezione di alcun riscontro da parte del Richiedente TTI può riservarsi la facoltà di interrompere unilateralmente l'iter di certificazione senza nulla dover corrispondere al cliente e riservandosi il diritto di chiedere il compenso per le attività finora svolte.

8 REGOLE SULL'UTILIZZO DEL MARCHIO TTI SRL E ACCREDIA

L'uso dei marchi TÜV Thüringen Italia S.r.l. e/o Accredia non è consentito in nessun caso da parte del cliente.

9 RECLAMI E RICORSI

Tutti i reclami e i ricorsi che pervengono a TTI SRL riguardanti le attività di certificazione vengono presi in esame in accordo alle procedure interne e del Gruppo.

Tutti i reclami e i ricorsi riguardanti le attività di certificazione (compresi i reclami e i ricorsi di terzi sull'operato delle aziende certificate) di TTI SRL e le relative azioni correttive intraprese e/o in corso di definizione sono oggetto di relazione al Comitato per la Salvaguardia dell'imparzialità da parte del Responsabile Tecnico.

TTI prende in considerazione i reclami e le segnalazioni provenienti dal mercato che riguardano le Organizzazioni cliente alle seguenti condizioni:

- devono essere formalizzati per iscritto all'attenzione de ~~Q-MAN~~ (è accettato qualsiasi supporto quale PEC, e-mail) e devono descrivere in dettaglio la situazione oggetto del reclamo/segnalazione;
- deve essere esplicitato il nominativo ed il recapito del reclamante/autore della segnalazione;
- devono essere formalizzati i motivi del reclamo/segnalazione.

Nel caso tali informazioni non siano presenti nella comunicazione di reclamo la fonte sarà contattata per i necessari chiarimenti. In caso di ricorso, la mancanza di uno o più degli elementi suddetti comporta la non accettazione del ricorso; la non accettazione sarà comunicata al mittente con le motivazioni.

I reclami e le segnalazioni sono gestiti tramite apposito registro e ad ognuno di essi sarà data una prima risposta entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione.

I reclami sono esaminati dal Direttore Tecnico, o da persona da lui delegata, svolgendo opportune indagini ed approfondimenti con l'ausilio delle funzioni interessate, sulla base della documentazione ricevuta.

TTI alla fine dell'iter di gestione del reclamo/segnalazione invia una comunicazione scritta al reclamante/autore della segnalazione circa l'esito delle indagini e gli eventuali provvedimenti adottati.

Le informazioni circa il contenuto del reclamo/segnalazione e la relativa risoluzione non possono essere rese pubbliche senza il consenso delle parti coinvolte.